

Studio Professionale

Dott. Giuseppe Barletta

Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)

Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105

e.mail: studiobarlettag@tiscali.it

SUPER-AMMORTAMENTI

Ammortamento al 140% applicabile anche agli autoveicoli immatricolati a “km 0”

La disciplina dei super-ammortamenti introdotta dalla Legge 208/2015 (commentata nel Supplemento Speciale Legge di Stabilità) è finalizzata ad incentivare gli investimenti, anche in locazione finanziaria, in beni materiali strumentali nuovi mediante una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto prevedendo un incremento del 40% del valore ammesso in deduzione dalla base imponibile Irpef/Ires (non Irap). Assilea precisa che gli autoveicoli immatricolati dai rivenditori e rivendibili a “km 0” potevano beneficiare della c.d. norma agevolativa Tremonti-*bis*. In quei casi, nella fattura d’acquisto il concessionario doveva inserire una dicitura che richiamasse da un lato che si trattava di auto nuova e che, dall’altro, sulla stessa non si fosse mai beneficiato di agevolazioni fiscali. È ragionevole ritenere applicabile il super-ammortamento alle predette condizioni anche agli autoveicoli immatricolati dai rivenditori e rivendibili a “km 0”.

(Assilea, circolare n.2, 26/01/2016)

INTERESSI DI MORA

Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 D.Lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2016 – 30 giugno 2016. Il saggio d’interesse, al netto della maggiorazione di otto punti percentuali, è pari allo 0,05%. Il tasso effettivo da applicare è, dunque, pari all’8,05%. Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni. Nella tabella che segue sono individuati i tassi applicabili dal 2014 ad oggi.

Periodo	Tasso	Tasso applicabile
1° semestre 2014	0,25%	0,25% + 8% = 8,25%
2° semestre 2014	0,15%	0,15% + 8% = 8,15%
1° semestre 2015	0,05%	0,05% + 8% = 8,05%
2° semestre 2015	0,05%	0,05% + 8% = 8,05%
1° semestre 2016	0,05%	0,05% + 8% = 8,05%

(Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato stampa, G.U. n. 19 del 25/01/2016)

TABELLE CHILOMETRICHE ACI

Rettifica delle Tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e motocicli elaborate dall'Acì

Nel Supplemento Ordinario n. 66 alla G.U. n. 291 del 15 dicembre 2015 sono state pubblicate le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'Acì. L'Agenzia delle entrate comunica che sono stati riscontrati errori nell'attribuzione del *fringe benefit* 2016 relativo ad alcuni autoveicoli alimentati a benzina - GPL fuori produzione: per questo motivo la tabella in oggetto è stata ripubblicata.

(Agenzia delle entrate, comunicato, G.U. n.27 del 03/02/2016)

Oggetto: SCADE IL 16 MARZO LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2016

Il prossimo 16 marzo le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2016.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

309,87 euro ➔ per la generalità delle società;

516,46 euro ➔ per le società con capitale sociale all'1/01/16 superiore a 516.456,90 euro.



Resta in vigore anche l'obbligo, all'atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16,00 euro ogni 100 pagine, in occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l'anno in corso.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone;
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

Queste società, benché escluse dal versamento della tassa di concessione governativa, sono comunque soggette al pagamento dell'imposta di bollo in misura doppia (32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421 del codice civile, in particolare si tratta del:

- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell'utilizzo, su di essi deve essere apposta, precedentemente all'utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16,00 euro per ogni 100 pagine.

Quanto invece ai registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non alla apposizione della marca da bollo.

Versamento

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione "Erario" ed indicando, quale annualità, il 2016, anno per il quale si versa la tassa.



Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

Oggetto: LA CERTIFICAZIONE UNICA 2016

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento del 15 gennaio 2016, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2016, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2015, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e i redditi di lavoro.

La CU 2016 inoltre deve essere presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia. Inoltre, sono tenuti alla presentazione della Certificazione Unica i soggetti che hanno corrisposto compensi a esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato, relativo alle nuove iniziative di cui all'articolo 13, L. 388/2000 e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte.

Anche i titolari di posizione assicurativa Inail comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'Istituto. In particolare, devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. 1124/1965.

Rispetto al passato, la CU 2016 si articola in due diverse certificazioni, suddivisione giustificata dalla realizzazione della dichiarazione dei redditi precompilata:

- il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti entro il 28 febbraio, scadenza prorogata a lunedì 29 febbraio cadendo il giorno 28 di domenica;
- il modello ordinario, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo.

Si ricorda che, a partire dallo scorso anno, la CU è stata coinvolta nel piano per la dichiarazione dei redditi precompilata: con i dati contenuti nel modello ordinario, a cui si aggiungono i dati "sanitari", l'Agenzia è potenzialmente in grado di predisporre il 730 precompilato. La CU 2016, inoltre, in virtù di quanto previsto dal comma 952 dell'articolo unico della L. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016), che ha modificato il comma 6-*quinquies* dell'articolo 4, D.P.R. 322/1998, contiene, nel modello ordinario, dati fiscali e contributivi che, fino al 2015, erano contenuti nel 770 semplificato, conseguentemente composto, per il 2016, solo dal frontespizio e dai prospetti riepilogativi ST, SV, SX e SY.

Il 770 semplificato, quindi, non conterrà più i prospetti dei percipienti, i dati relativi all'assistenza fiscale e i dati previdenziali, assistenziali e assicurativi.

Si ricorda che tutti i valori da riportare nella CU 2016 devono essere espressi in unità di euro, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Proroga al 1° agosto 2016 per l'invio dei dati non rilevanti per la precompilata

In occasione della manifestazione Telefisco l'Agenzia delle entrate ha precisato che anche quest'anno, tenuto conto che la Certificazione Unica ha subito rilevanti modifiche, in aderenza ai chiarimenti forniti lo scorso anno con la circolare n. 6/E/2015, l'invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l'applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.

Composizione della certificazione

Il flusso telematico, il modello ordinario, da inviare all’Agenzia è composto dai seguenti quadri:

- Frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica.
- Quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod.730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d’imposta che, dal 2011, non hanno presentato il modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.
- Certificazione Unica 2016, nella quale vengono riportati, in due sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato, in perfetta aderenza a quanto disposto dallo scorso anno, che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

La CU ordinaria sostanzialmente è costituita dalle CU sintetiche, con i dati comuni rappresentati da caselle tratteggiate, a cui si aggiungono ulteriori informazioni necessarie all’Agenzia, rappresentate da caselle senza tratteggio, che di fatto anticipano i dati che fino allo scorso anno erano contenuti nelle “Comunicazioni lavoro dipendente e assimilati” del modello 770 Semplificato.

Viceversa, il modello sintetico è composto da 3 parti:

- Dati anagrafici, per l’indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi.
- Certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale.
- Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Le principali novità 2016

Rispetto al tracciato 2015, si segnalano le seguenti novità.

Dati anagrafici

Nei dati anagrafici, nella sezione dedicata ai percipienti esteri, è stato inserito il nuovo punto 43 “Non residenti Schumacker”.

In particolare, il punto dovrà essere barrato in caso di presenza di soggetti di cui al comma 3-bis dell’articolo 24, Tuir, e cioè contribuenti residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo (See) che assicuri un adeguato scambio di informazioni, i quali producano nel territorio dello Stato italiano almeno il 75% del reddito complessivo e non godano di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Nel rispetto di tali condizioni, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 24, Tuir, l’imposta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del medesimo Tuir, comprese le deduzioni e le detrazioni fiscali previste per i soggetti residenti.

RISERVATO AI PERCIPIENTI ESTERI	Codice di identificazione fiscale estero	Località di residenza estera
	40	41
Via e numero civico	Non residenti Schumacker	Codice Stato estero
42	43	44

Certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale

Dati fiscali – Nella certificazione 2016 sono stati previsti 5 punti, distinguendo così i redditi corrisposti:

- Punti 1 e 2: è stato distinto il reddito di lavoro dipendente ed assimilato, che dà diritto alle detrazioni del comma 1 dell'art. 13 del Tuir, a seconda che derivi da un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
- Punto 3: reddito da pensione.
- Punto 4: altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
- Punto 5: reddito derivante da assegni alimentari all'ex coniuge.

Il Punto 10 "In forza al 31/12", di nuova istituzione deve essere barrato se il lavoratore è ancora in forza alla data del 31 dicembre 2015 ed è alternativo al punto 9, dove deve essere evidenziata la data di cessazione del rapporto di lavoro. Nel campo Periodi particolari (11) deve essere indicato, mediante il codice 2, la presenza di giorni in cui non maturano detrazioni.

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato		Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato		Redditi di pensione			Altri redditi assimilati					
	1		2		3			4					
REDDITI	Assegni periodici corrisposti dal coniuge		Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni		RAPPORTO DI LAVORO								
	5		Lavoro dipendente	Pensione	Data di inizio			Data di cessazione			In forza al 31/12	Periodi particolari	
		6	7	8	giorno	mese	anno	9	giorno	mese	anno	10	11

Nella sezione oneri deducibili, deve essere evidenziato dettagliatamente ogni singolo onere deducibile.

ONERI DEDUCIBILI		ONERI DEDUCIBILI					
Totale oneri deducibili esclusi dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5		Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo
431		432	433	434	435	436	437
Somme restituite nell'anno		Residuo anno precedente		Somme restituite non escluse dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5		Contributi versati a enti e casse oneri esclusivamente fini assistenziali dovuti	
438		439		440		441	
Contributi versati a enti e casse oneri esclusivamente fini assistenziali non dovuti		Codice fiscale degli enti o casse		Assicurazioni sanitarie			
442		443		444			

Nella sezione "Ritenute" sono previsti gli stessi dati che fino allo scorso anno venivano chiesti in occasione del mod. 770 Semplificato: le trattenute rateali di addizionali effettuate dal sostituto nell'anno della dichiarazione, ma relative al periodo d'imposta precedente o delle trattenute di addizionale effettuate in unica soluzione dal sostituto nell'anno della dichiarazione e relative allo stesso periodo d'imposta, in caso di cessazione del rapporto. Per poter verificare le quadrature con gli importi indicati nelle certificazioni, i versamenti relativi alle ritenute indicate in tali punti dovranno essere indicati nei prospetti ST (trattenute addizionali regionali) e SV (trattenute addizionali comunali) del mod. 770/2016 Semplificato,

RITENUTE									
Ritenute Irpef		Addizionale regionale all'Irpef		Addizionale regionale 2014 trattenuta nel 2015		Addizionale regionale 2015 rapporti cessati			
21		22		23		24			
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF									
Saldo 2014		Acconto 2015		Saldo 2015		Rapporti cessati 2015		Acconto 2016	
25		26		27		28		29	

La sezione relativa all'**assistenza fiscale** è stata ampliata per indicare i dati che, fino al 2015, dovevano essere indicati nella "Parte D" delle "Comunicazioni lavoro dipendente e assimilati" del mod. 770 Semplificato. Le informazioni richieste sono divise in due diverse sezioni, distinte tra dichiarante e coniuge, dove in corrispondenza di ogni singolo tributo va indicato l'importo effettivamente trattenuto, rimborsato, non trattenuto o non rimborsato, sulla base di quanto riportato nelle singole voci del mod. 730/4 con riferimento al dichiarante e al coniuge. Gli interessi complessivamente trattenuti, per il dichiarante e per il coniuge, sono invece esposti in modo cumulativo tutti all'interno della sezione del dichiarante, distinti tra quelli dovuti per rateizzazione o incapacità/rettifica. La sezione è stata, inoltre semplificata e razionalizzata.

Non essendo più prevista l'esposizione dei dati relativi ai 730/4 integrativi o rettificativi:

- 1) nel caso di 730/4 rettificativi i dati vanno esposti come riportati in quest'ultimo modello, che annulla e sostituisce il 730/4 ordinario;
- 2) nel caso di 730/4 integrativi, viceversa, i dati vanno indicati dopo aver effettuato la somma algebrica di quanto riportato in quest'ultimo modello e nel precedente 730/4 ordinario. 4.

ASSISTENZA FISCALE 730/2015 DICHIARANTE	Esito	Assistenza fiscale diretta	SALDO IRPEF 2014			
	51	52	Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato
			61	62	63	64

ASSISTENZA FISCALE 730/2015 CONIUGE	SALDO IRPEF 2014			
	Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato
	261	262	263	264

Relativamente al *bonus* Irpef, il **punto 391 – Codice *bonus*** va compilato con uno dei seguenti codici:

1. se il **sostituto ha riconosciuto** al dipendente il **bonus e lo ha erogato tutto o in parte;**
2. se il **sostituto non ha riconosciuto** al dipendente il **bonus ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte.**

Il **punto 392 – *Bonus erogato*** va sempre compilato se al punto 391 è indicato il codice "1" e deve riportare l'importo del *bonus* erogato al lavoratore.

Nel **punto 393 – *Bonus non erogato*** va indicato l'importo del *bonus* che il sostituto **ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente.**

Nel **punto 394 - *Bonus recuperato*** va indicato l'importo del *bonus* eventualmente recuperato in sede di conguaglio.

Nel caso in cui siano stati indicati dati relativi a Certificazioni Uniche rilasciate da altri sostituti d'imposta, nei campi **da 395 a 398** devono essere indicati tali dati di dettaglio, riportando nel campo **399 il codice fiscale del precedente sostituto d'imposta.**

CREDITO BONUS IRPEF					
Codice Bonus	Bonus erogato	Bonus non erogato	Bonus recuperato	Codice Bonus	Bonus erogato
391	392	393	394	395	396
Bonus non erogato			Codice fiscale sostituto		
397	399				

Nella sezione relativa alla previdenza complementare sono stati previsti tre nuovi punti, **425, 426 e 427**, dove mediante il codice fiscale del fondo vengono identificati i fondi presso i quali è stata versata la contribuzione.

IDENTIFICATIVO DEL FONDO		
Codice fiscale	Codice fiscale	Codice fiscale
425	426	427

Nella sezione “Altri dati” è stato introdotto il **punto 477 - Quota Tfr, da utilizzare per evidenziare** la quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) assoggettata a tassazione ordinaria, già riportata nei punti 1 o 2 della Certificazione.

ALTRI DATI		CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ		CONTRIBUTO TRATTAMENTI PENSIONISTICI		REDDITO FRONTALIERI	
Traffurato	Sospeso	Reddito netto	Traffurato	Con contratto a tempo indeterminato	Con contratto a tempo determinato		
451	452	453	454	455	456		
CAMPIONE D'ITALIA							
Lavoro dipendente contratto tempo indeterminato	Lavoro dipendente contratto tempo determinato	Pensione	Numero giorni marittimi	Altri redditi	Abitazione principale		
457	458	459	460	461	462		
Periodo di pensione	REDDITI ESENTI		BONUS E STOCK OPTION				
465	codice ammontare	codice ammontare	anno	occadenza			
	466	467	468	469	470	471	
INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO							
Ipof da trattamento dal sostituto successivamente al 28 febbraio	Ipof da trattamento dal sostituto successivamente al 28 febbraio 2015	Ipof da versare all'erario da parte del dipendente	Applicazione maggiore ritenuta	Casi particolari	Quota TFR		
472	473	474	475	476	477		

Nella sezione destinata ai dati dei familiari fiscalmente a carico, è richiesta l'indicazione del codice fiscale del coniuge, anche se non a carico: tenuto conto che con il Comunicato stampa dell'Agenda delle entrate del 4 dicembre 2015 si era affermata la non obbligatorietà del dato è evidente come l'attuale obbligo stia causando notevoli problemi nel reperimento dell'informazione.

DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO		Relazione di parentela	Codice fiscale	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale di detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1	C	Coniuge	4	5			
2	F1	Primo figlio	D	3		7	8
3	F	A	D				
4	F	A	D				
5	F	A	D				
6	F	A	D				
7	F	A	D				
8	F	A	D				
9	F	A	D				
10	Percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose			%			

Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma capitale soggette a tassazione separata – In tale sezione sono stati travasati i campi che, fino al 2015, erano richiesti al momento della presentazione del mod. 770 Semplificato.

Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

Nella certificazione riservata al lavoro autonomo, sono stati ripresi i campi inclusi nell'apposita sezione del modello 770 Semplificato, con l'inserimento di nuovi quadri destinati all'esposizione dei dati previdenziali, delle somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e delle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi.

DATI PREVIDENZIALI				
Codice fiscale Ente previdenziale		Denominazione Ente previdenziale		
29				
Codice Ente previdenziale		Codice azienda	Categoria	
31	32	33		
Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante		Contributi previdenziali a carico del percipiente	Altri contributi	
34	35	36		
Importo altri contributi		Contributi dovuti	Contributi versati	
37	38	39		

Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi	Codice fiscale debitore principale	Somme erogate	Ritenute operate	Ritenute non operate
	101	102	103	104 <input type="checkbox"/>
Riservata al soggetto erogatore delle somme	105	106	107	108 <input type="checkbox"/>

Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi	INDENNITÀ DI ESPROPRIO E RISARCIMENTO DEL DANNO		ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI	
	Somme corrisposte	Ritenute operate	Somme corrisposte	Ritenute operate
	131	132	133	134
	INDENNITÀ DI ESPROPRIO E RISARCIMENTO DEL DANNO		ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI	
Somme corrisposte	Ritenute operate	Somme corrisposte	Ritenute operate	
135	136	137	138	

Oggetto: RAVVEDIMENTO SU OMESSI E TARDIVI VERSAMENTI LE NUOVE MISURE DELLE SANZIONI

L'istituto del ravvedimento operoso è stato significativamente modificato ed esteso ad opera della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), con effetto dal 1 gennaio 2015; occorre però incrociare tali previsioni con la riduzione recentemente operata dal D.Lgs. 158/2015 (Decreto Sanzioni) che dispone, dal 2016, la riduzione della sanzione per ritardati ed omessi versamenti al 15% (anziché la misura ordinaria del 30%) nei 90 giorni successivi a quello in cui era prevista la scadenza naturale del versamento.

La nuova disciplina delle sanzioni avrebbe dovuto entrare in vigore dal 2017, ma la Legge di Stabilità (L. 208/2015) ne ha anticipato l'efficacia al 2016.

Cogliamo quindi l'occasione per fare un punto sulla disciplina del ravvedimento operoso applicabile alle irregolarità nei versamenti d'imposta, aggiornando le misure delle sanzioni ridotte effettivamente applicabili dall'inizio del 2016.


Le regole generali per il ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso è un istituto che consente al contribuente di regolarizzarsi beneficiando dell'applicazione di una sanzione ridotta. Il ravvedimento si perfeziona con il versamento, oltre che dell'imposta dovuta, anche di sanzioni ed interessi calcolati con riferimento alla data in cui è materialmente avvenuto il tardivo versamento.

Le modifiche introdotte lo scorso anno possono così essere riepilogate:

- modifiche alle cause ostative che impediscono il ravvedimento, consentendone un utilizzo più ampio e per un lasso temporale molto più esteso rispetto al passato (si consideri, infatti, che la possibilità di ravvedersi veniva meno con la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo di imposta in cui era commessa la violazione o, nei casi in cui non vigevo l'obbligo di presentare il modello, entro un anno dalla commissione della violazione). Nei fatti, il ravvedimento è ora possibile fino a che l'Agenzia ha la possibilità di effettuare un accertamento sul contribuente, a patto che non sia stato notificato un avviso di accertamento ovvero un avviso bonario;
- modifiche alle misure di riduzione della sanzione da ravvedimento, sostanzialmente in modo peggiorativo in ragione della tardività con cui si propone il rimedio (vale il criterio in forza del quale più attendo e più mi costa il ravvedimento).

In merito alle cause ostative, si evidenzia già la distinzione tra comparti impositivi. Per i tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia delle entrate (ad esempio tributi locali), il ravvedimento continua ad essere pregiudicato dalla constatazione della violazione ovvero da qualunque attività di accesso ispezione o verifica posta in essere dall'organo verificatore.



↓

Ciò significa, che il ravvedimento può essere posto in essere anche se sono già cominciate azioni di ispezione, verifica o accertamento

↓

Ciò significa che il ravvedimento non può essere posto in essere senza il requisito della spontaneità

In merito alle nuove misure della riduzione delle sanzioni, va rammentato che la precedente stesura della norma individuava solo tre casistiche differenziate:

- a) quella dei tardivi versamenti ravveduti entro 30 giorni dalla originaria scadenza (riduzione delle sanzioni a 1/10);
- b) quella degli errori (di qualsiasi natura) ravveduti entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo di imposta in cui era commessa la violazione (riduzione delle sanzioni a 1/8);
- c) quella della dichiarazione tardiva, presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, con riduzione delle sanzioni a 1/10.

Dopo le modifiche qui in commento, invece, il panorama è riassumibile con la tabella che segue (le lettere individuano le fattispecie contenute nell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997 - l'ultima colonna si riferisce alla tipologia di tributo cui il ravvedimento è applicabile):

a)	Tardivo versamento del tributo	Entro 30 giorni dalla scadenza	1/10	Tutti
a-bis)	Qualsiasi tipo di violazione	Entro 90 giorni dal termine di presentazione del modello	1/9	Tutti
b)	Qualsiasi tipo di violazione	Entro il termine di presentazione della dichiarazione	1/8	Tutti
b-bis)	Qualsiasi tipo di violazione	Entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva	1/7	Solo tributi gestiti dalla Agenzia entrate
b-ter)	Qualsiasi tipo di violazione	Successivamente al termine di presentazione della dichiarazione	1/6	
b-quater)	Qualsiasi tipo di violazione	Dopo che sia stato notificato il PVC che contesta la violazione	1/5	
c)	Presentazione tardiva della dichiarazione	Entro 90 giorni dalla scadenza originaria	1/10	Tutti

La misura della riduzione va applicata alla sanzione edittale prevista per la violazione compiuta. Proprio su questo punto occorre ricordare che:

- l'articolo 15, D.Lgs. 158/2015, modificando l'articolo 13, D.Lgs. 471/1997, stabilisce che per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta del 50%. Quindi, anziché l'ordinaria misura del 30% sarà applicabile la misura ridotta del 15%.
- nei primi 15 giorni la sanzione è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Quindi, tenendo conto della sanzione ridotta al 15%, il primo giorno successivo la scadenza naturale del versamento la sanzione sarà dell'1%, il secondo giorno del 2% e così via fino al quindicesimo giorno.

Su tali misure della sanzione edittale occorrerà poi intervenire applicando le riduzioni in applicazione del ravvedimento operoso.

Le nuove misure

A seguito della sanzione ridotta al 15% per i primi 90 giorni, occorre aggiornare la scansione temporale che individua la misura applicabile per il ravvedimento operoso. Facciamo riferimento solo al caso di ravvedimento per sanare ritardati o parziali versamenti.

Momento in cui avviene il ravvedimento	Sanzione ordinaria applicabile	Riduzione per ravvedimento	Sanzione ridotta a seguito di ravvedimento
Entro 15 gg.	15%	1/10	0,1% per ogni giorno di ritardo (0,1% il primo giorno, 0,2% il secondo giorno, etc.)
Dal 15° al 30° giorno	15%	1/10	1,5%
Dal 31° al 90° giorno	15%	1/9	1,67%
Dal 91° al termine di presentazione della dichiarazione	30%	1/8	3,75%
Entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva	30%	1/7	4,29%
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva	30%	1/6	5%

Esempio

In data 16 febbraio 2016 la società Alfa Srl deve versare 10.000 euro di Iva. A causa di un errore non viene effettuato il versamento e si procede ad effettuarlo in data 25 febbraio 2016. La sanzione ordinaria applicabile sarebbe del 9% (15% / 15 * 9) a cui applicare la riduzione per il ravvedimento (1/10): la sanzione da utilizzare per il ravvedimento operoso è quindi dello 0,9%, quindi dovrà essere corrisposta la somma di 90 euro.

Interesse

Come già segnalato nella scorsa circolare mensile, il tasso di interesse legale, da utilizzare per il calcolo degli interessi dovuti nell'ambito del ravvedimento operoso, dal 1 gennaio 2016 risulta essere stato ridotto allo 0,2%. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di *pro-rata temporis*, ed è quindi pari:

- al 0,5 %, fino al 31 dicembre 2015;
- allo 0,2%, dall'1 gennaio 2016 fino al giorno di versamento compreso.

Esempio

La società Alfa Srl deve ravvedere l'omesso versamento del secondo acconto Ires scaduto il 30 novembre 2015, che verrà effettuato il 15 febbraio 2016. Il tasso da utilizzare sarà quindi pari a:

- 0,5%, per il periodo 1 dicembre 2015 – 31 dicembre 2015
- 0,2%, per il periodo 1 gennaio 2016 – 15 febbraio 2016

Oggetto: SCADE IL 29 FEBBRAIO L'ULTIMO INVIO DELLA COMUNICAZIONE DATI IVA

Il prossimo 29 febbraio scade l'invio dell'ultimo modello di comunicazione dati Iva per le aziende.

In seguito alle modifiche introdotte dalla Stabilità 2015 e dal decreto Milleproroghe, infatti, tale adempimento non sarà più in vigore a partire dal 2017 in relazione, quindi, ai dati Iva del 2016. Ai fini della corretta esecuzione dell'ultimo anno di adempimento riepiloghiamo la normativa in vigore.

Soggetti obbligati ed esclusi

Sono tenuti all'adempimento tutti i titolari di partita Iva obbligati all'invio della dichiarazione Iva, con le seguenti eccezioni:

- contribuenti che nel 2015 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ex articolo 10, D.P.R. 633/1972,
- contribuenti che sono dispensati dagli adempimenti Iva ex articolo 36-bis, D.P.R. 633/1972 e che hanno effettuato soltanto operazioni esenti,
- produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'articolo 34, comma 6, che nel 2015 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro,
- imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e che nel 2015 non hanno esercitato altra attività rilevante ai fini Iva;
- soggetti che hanno esercitato l'opzione ex L. 398/1991 per effetto della quale risultano esonerati da tutti gli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali,
- soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea non identificati in ambito comunitario, ma identificati in Italia per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
- soggetti di cui all'articolo 74, Tuir,
- soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- persone fisiche che nel 2015 hanno avuto un volume d'affari \leq 25.000,
- contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi ex articolo 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011;
- contribuenti che si avvalgono del regime forfetario ex articolo 1, commi 54-89, L. 190/2014;
- contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il 29 febbraio 2016.

I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell'articolo 36, devono presentare un unico modello di comunicazione riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate. Nel caso in cui tra dette attività ne figurino una per la quale è previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, della presente comunicazione, i dati di quest'ultima attività non devono essere compresi nella comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l'obbligo dichiarativo.

Cosa comunicare

Il modello si compone di diverse sezioni.

Nella **sezione I** devono essere riportati i dati generali del soggetto che presenta la comunicazione Iva, nella **sezione II**, invece, vanno riportati, come si evince dal modello, i dati relativi alle operazioni attive e passive realizzate nel periodo.

- OPERAZIONI ATTIVE -							
CD1	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)	1		,00			
			di cui: operazioni non imponibili	2	,00		
			operazioni esenti	3	,00		
			cessioni intracomunitarie di beni	4	,00		
		di cui cessioni beni strumentali	5		,00		
- OPERAZIONI PASSIVE -							
CD2	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)	1		,00			
			di cui: acquisti non imponibili	2	,00		
			acquisti esenti	3	,00		
			acquisti intracomunitari di beni	4	,00		
		di cui acquisti beni strumentali	5		,00		
- IMPORTAZIONI SENZA PAGAMENTO DELL'IVA IN DOGANA -							
CD3	Oro industriale e argento puro	Imponibile	1	,00	Imposta	2	,00
	Rottami e altri materiali di recupero	Imponibile	3	,00	Imposta	4	,00

In particolare, nel rigo **CD1** campo 1 va riportato l'ammontare complessivo, al netto dell'Iva, delle **operazioni attive** poste in essere ed annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione. Si tratta delle:

- cessioni di beni e prestazioni di servizi rese in Italia ovvero aventi carattere intracomunitario,
- esportazioni,
- operazioni ad esigibilità differita,
- operazioni non soggette ad Iva per carenza del presupposto territoriale di cui agli articoli da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972 per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura,
- operazioni verso le P.A. con applicazione dell'articolo 17-ter (*split payment*).

Restano escluse le operazioni esenti per le quali il contribuente si sia avvalso della dispensa dagli adempimenti di cui all'articolo 36-bis (ad eccezione delle operazioni di cui ai numeri 11), 18) e 19) dell'articolo 10, per le quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di fatturazione e registrazione).

I campi successivi al primo accolgono un di cui del campo 1, più precisamente nel:

- campo 2 va riportato l'ammontare complessivo delle operazioni non imponibili (con eccezione delle cessioni intracomunitarie),
- campo 3 va indicato l'ammontare delle operazioni esenti di cui all'articolo 10, D.P.R. 633/1972,
- campo 4 va riportato l'ammontare complessivo delle cessioni intracomunitarie di beni,
- campo 5 si riportano le cessioni di beni strumentali.

In merito ai beni strumentali va precisato che trattasi dei beni ammortizzabili, materiali o immateriali, di cui agli articoli 102 e 103, D.P.R. 917/1986, compresi i beni di costo non superiore a 516,46 euro e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in *leasing* (ad esempio macchinari, attrezzature, impianti, etc.) e dei beni strumentali non ammortizzabili, computando l'importo dei canoni relativi ai beni strumentali, acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso e il corrispettivo relativo all'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (ad esempio terreni).

Nel rigo **CD2** campo 1 va inserito l'ammontare complessivo, sempre al netto dell'imposta, delle **operazioni passive** risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali annotate o soggette a registrazione sul registro degli acquisti ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi.

In particolare verranno riportati i dati relativi a:

- gli acquisti di beni e servizi effettuati in Italia,
- gli acquisti di beni e servizi intracomunitari,
- le importazioni,
- gli acquisti ad esigibilità differita.

Come sopra le i campi successivi al primo ospiteranno un di cui delle operazioni già riportate e più precisamente nel:

- campo 2 deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti non imponibili (ad eccezione degli acquisti intracomunitari non imponibili),
- campo 3, va riportato l'ammontare degli acquisti esenti operati in Italia, delle importazioni non soggette all'imposta, delle importazioni di oro da investimento,
- campo 4 troveranno allocazione gli acquisti intracomunitari di beni,
- campo 5, si devono indicare gli acquisti di beni strumentali.

Nel rigo CD3, vanno, infine, riportate le importazioni di:

- materiale d'oro,
- prodotti semilavorati in oro
- argento puro,
- rottami
- altri materiali di recupero di cui all'articolo 74, commi 7 e 8,

già comprese nel rigo CD2, campo 1, ma per le quali l'imposta non viene versata in dogana.

Nella **sezione III** si procederà a riportare l'Iva esigibile e detratta determinando in tal modo l'Iva dovuta o a credito.

Alternatività comunicazione dati Iva dichiarazione autonoma dati Iva

In merito all'ultima esclusione di cui sopra va ricordato che l'invio della comunicazione dati Iva può essere omesso nel caso in cui entro la medesima data sia inviata autonomamente la dichiarazione Iva per il medesimo periodo.

Tuttavia, come già detto, a far data dal 2017 non è più prevista né la compilazione né l'invio della comunicazione dati Iva ma diverrà obbligatorio inviare, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, la dichiarazione Iva annuale (che quindi uscirà definitivamente dal modello Unico).

Una tabella riepilogherà lo stato degli adempimenti.

	Adempimenti 2016 (relativi dati 2015)	Scadenza	Adempimenti 2017 (relativi dati 2016)	Scadenza
Comunicazione Iva	Si	29/02/2016	No	-
Dichiarazione Iva autonoma	Si	29/02/2016	Si	29/02/2016
Dichiarazione Iva unificata	Si	30/09/2016	No	-

Modalità di presentazione

La comunicazione dati Iva va trasmessa telematicamente, direttamente o tramite intermediario.

Comunicazione dati Iva 2016: sanzioni

L'errato invio della comunicazioni dati Iva, non trattandosi propriamente di una dichiarazione, non ammette correzioni né in rettifica né in integrazione. Il Legislatore ha previsto che nel caso di omessa o errata presentazione della comunicazione venga applicata apposita sanzione, la sanzione relativamente al 2016, potrà applicarsi nella misura dei nuovi importi stabiliti dal D.Lgs. 185/2015, ovvero da 250 euro a 2.000 euro.

Oggetto: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS PER ARTIGIANI, COMMERCianti E ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Come ogni anno torniamo ad occuparci delle aliquote contributive per artigiani e commercianti e per gli iscritti alla gestione separata Inps. L'Istituto Nazionale di Previdenza ha difatti, in questi giorni, emanato le circolari con le quali ha chiarito le percentuali di contribuzione applicabili per il 2016 e i relativi importi di minimale e massimale contributivo.

Artigiani e commercianti

L'articolo 24, comma 22 D.L. 201/2011, ha stabilito che dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps vengano incrementate, prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il 24%.

Applicando tali indicazioni risulta che per il 2016 le aliquote contributive artigiani e commercianti sono pari al 23,10%.

Anche per l'anno 2016, vige la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età già pensionati, inoltre, per i soli iscritti alla gestione commercianti, alla aliquota del 23,10% vanno aggiunti 0,09 punti percentuali a titolo di indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. Altra riduzione è poi prevista per i soggetti di età inferiore ai 21 anni (la riduzione contributiva si applica fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i 21 anni).

Una tabella riepilogherà quanto detto:

	Artigiani	Commercianti
Soggetto con età superiore ai 21 anni	23,10%	23,19%
Soggetto con età non superiore ai 21 anni	20,10%	20,19%
Over 65 anni titolari di altro trattamento pensionistico Inps	11,55%	11,60%

Le percentuali di cui sopra si rendono applicabili *in primis* sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti. Tale reddito minimale per il 2016 è stato stabilito in 15.548,00 euro, ne consegue che il contributo minimale per il 2016 risulta essere:

	Artigiani	Commercianti
Soggetto di età superiore ai 21 anni	3.599,03 (3.591,59 IVS + 7,44 maternità)	3.613,02 (3.605,58 IVS + 7,44 maternità)
Soggetto di età non superiore ai 21 anni	3.132,59 (3.125,15 IVS + 7,44 maternità)	3.146,58 (3.139,14 IVS + 7,44 maternità)

Il contributo 2016 è però dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2015 in base alla seguente ripartizione:

	scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
Soggetto di età superiore ai 21 anni	fino a 46.123,00	23,10%	23,19%
	da 46.123,00	24,10%*	24,19%*
Soggetto di età non superiore ai 21 anni	fino a 46.123,00	20,10%	20,19%
	da 46.123,00	21,10%*	21,19%*

*L'aumento di un punto percentuale è stato disposto dall'articolo 3-ter, L. 438/1992.

Va ricordato che per l'anno 2016 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 76.872,00 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 100.324,00 euro per gli altri.

Ricordiamo che qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nell'anno, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2015 e degli acconti per il periodo di imposta 2016 sono rimasti inalterati:

- l'eventuale saldo per il 2015 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2016 devono essere versati entro il 16 giugno 2016 (con possibilità di essere rateizzati);
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2016 deve essere versato entro il 30 novembre 2016;
- i quattro importi fissi di acconto per il 2016 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2016, 22 agosto 2016, 16 novembre 2016 e 16 febbraio 2017.

Gestione separata Inps

Sono soggetti alla contribuzione alla gestione separata Inps:

- i collaboratori coordinati e continuativi;
- i collaboratori occasionali;
- i venditori porta a porta;
- gli associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
- i soci amministratori di srl che svolgono attività commerciale;
- i lavoratori autonomi privi di cassa.

L'articolo 1, comma 203, L. 208/2015 ha confermato per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva del 27% anche per il 2016 (a cui va aggiunto lo 0,72%). Le aliquote applicate ai redditi rientranti nella gestione separata dell'Inps sono le seguenti:

		2015	2016
non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica	Titolare di partita Iva	27,72%	27,72%
	Non titolare di partita Iva	30,72%	31,72%
pensionato od iscritto ad altra gestione pensionistica		23,5%	24%

Il massimale di reddito per l'anno 2016 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a 100.324 euro. Il minimale di reddito per l'anno 2016 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a 15.548 euro. Il contributo alla Gestione Separata va versato all'Inps con il modello F24:

Professionisti	➔	con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti Irpef ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei clienti);
Collaboratori	➔	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore;
Associati	➔	dall'associante entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell'associante e per il restante 45% a carico dell'associato.

Oggetto: RIDUZIONE IMU E TASI – COMODATI IN CORSO DA REGISTRARE ENTRO IL 1 MARZO

Tra i diversi interventi recati dalla Legge di Stabilità 2016 sulla materia dei tributi locali, si segnala la riduzione al 50% della base imponibile dell'imposta (la norma si riferisce all'Imu, ma tale riduzione si applica anche alla Tasi) dovuta in relazione agli immobili concessi in comodato ai familiari.

In particolare, a tal fine, è richiesto che il contratto di locazione sia registrato; recentemente il Ministero dell'economia e delle finanze, con una nota pubblicata il 29 gennaio scorso (n. 01/2016/CC b del 28 gennaio 2016), ha chiarito i termini per la registrazione di tali comodati.

In particolare, viene chiarito che per i comodati verbali già in corso alla data del 1 gennaio 2016, la registrazione può avvenire **entro il prossimo 1 marzo 2016**.

La riduzione per i comodati

Per i fabbricati a destinazione abitativa non di lusso (ossia di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9), se concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (padre – figlio ovvero figlio – padre), la base imponibile viene ridotta al 50% sia per l'Imu che per la Tasi (conferma, quest'ultima, arrivata con la nota in commento). Tale agevolazione è riconosciuta se:

- il comodatario (es: figlio destinatario dell'immobile) utilizza tale immobile quale propria abitazione principale;
- il comodante (es: padre proprietario dell'immobile) deve dimorare, nonché avere la residenza, in tale Comune;
- il comodante non deve avere alcun altro immobile oltre a quello dato in comodato, ad eccezione di quello che destina a propria abitazione principale (anche questo non di lusso);
- il contratto di comodato deve essere registrato, registrazione che deve avvenire con il pagamento dell'imposta di registro di 200 euro.

La registrazione del comodato

La nota richiamata si occupa, per l'appunto, della formalità riguardante la registrazione, nonché le modalità operative che occorre seguire per ottenere tale riduzione per tutto il periodo d'imposta 2016.

Viene notato come il contratto di comodato, di per sé, non richieda la forma scritta, essendo possibile che esso sia anche solo verbale; si tratta ora di ricordare tale disciplina con la necessaria registrazione al fine di beneficiare dell'agevolazione in materia di tassazione comunale.

In particolare si osserva che:

- per i contratti redatti in forma scritta nel corso del 2016 il termine di registrazione è di 20 giorni. Pertanto, per sfruttare la riduzione per tutto il 2016, il contratto deve essere stato formato in forma scritta entro lo scorso 16 gennaio, quindi registrato entro il successivo 5 febbraio. Per contratti stipulati e registrati successivamente, la riduzione potrà essere applicata solo da quel momento in avanti (l'Imu e la Tasi, si rammenta, sono calcolate a facendo riferimento ai mesi del periodo d'imposta, secondo le regole dell'articolo 9, comma 2, D.L. 201/2011).
- la seconda osservazione pare però più interessante. Per i **contratti di comodato già in corso** alla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità (quindi **al 1 gennaio 2016**) ma che erano solo **verbali** (legittimamente, come detto, visto che la forma scritta non è obbligatoria), occorre procedere alla registrazione al fine di beneficiare della riduzione in commento. Al riguardo, il Mef afferma che, in applicazione dei principi contenuti nello Statuto dei Diritti del Contribuente (L. 212/00), che vieta di porre a carico dei contribuenti adempimenti prima del sessantesimo giorno successivo la loro adozione, sarà possibile procedere alla registrazione di tali contratti entro il prossimo **1 marzo 2016**, comunque ottenendo l'efficacia della riduzione al 50% di Imu e Tasi sin dal mese di gennaio.

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2016

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 febbraio al 15 marzo 2016, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

16
febbraio

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di gennaio, codice tributo 6001.

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamenti Iva trimestrali speciali

Scade oggi (anziché il 16 marzo) per alcuni soggetti c.d. trimestrali speciali (coloro cioè che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e senza l'applicazione degli interessi dell'1%), tra i quali:

- i distributori di carburanti
- gli autotrasportatori di merci conto terzi
- gli esercenti attività di servizi al pubblico
- gli esercenti arti e professioni sanitarie.

Il termine per il versamento dell'Iva dovuta per quarto trimestre da determinarsi al netto dell'acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di gennaio, relativamente:

- ai redditi di lavoro dipendente;
- ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto;
- ai compensi occasionali e
- ai rapporti di associazione in partecipazione.

<p style="text-align: center;">16 febbraio</p>	<p>INPS - Contributi dovuti da artigiani e commercianti Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'Inps scade oggi il versamento relativo al quarto trimestre 2015.</p> <p>Autoliquidazione Inail - versamento Scade oggi il termine ultimo per procedere all'autoliquidazione e al versamento in unica soluzione, o quale prima rata, del premio Inail relativo al saldo 2015 ed all'acconto 2016. È possibile procedere al pagamento, oltre che in un'unica soluzione, anche in quattro rate, la prima delle quali entro il 16 febbraio e le successive rispettivamente entro il 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre.</p> <p>Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva Scade oggi il versamento a saldo dell'imposta imposta sostitutiva, nella misura del 17%, dovuta sul trattamento fine rapporto. Il versamento del saldo è al netto dell'acconto del 16 dicembre dell'anno precedente e deve effettuarsi con mod. F24 e codice tributo 1713.</p>
<p style="text-align: center;">17 febbraio</p>	<p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 18 gennaio.</p>
<p style="text-align: center;">25 febbraio</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>
<p style="text-align: center;">29 febbraio</p>	<p>Presentazione Comunicazione Dati Iva 2016 – Dichiarazione Iva 2016 Scade oggi il termine di presentazione della Comunicazione annuale dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita al 2015. Il contribuente può scegliere di presentare entro tale data la Dichiarazione annuale Iva in forma autonoma, in tal caso questi risulterà esonerato dall'obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati Iva.</p> <p>Certificazione Unica Scade oggi il termine per la consegna della Certificazione Unica da parte dei sostituti che hanno applicato le ritenute sui redditi/compensi corrisposti nel 2015. La certificazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi deve essere redatta in conformità al modello CU 2016.</p> <p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di dicembre.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

firma
dott. Giuseppe Barletta